

La **IV Direttiva CEE** nasce dall'esigenza di comparazione dei bilanci delle società di capitali dei vari paesi CEE, ritenuta possibile qualora la redazione degli stessi avvenga attraverso schemi, terminologie e criteri di valutazione omogenei. Il **D.lgs. 139/2015** recepisce questa direttiva.

La riforma prevede una suddivisione del tipo di impresa in quattro macro gruppi: micro impresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa.

	Totale attivo SP	Ricavi netti	N° medio dipendenti
Microimprese	2.000.000€	2.000.000	10
Piccole imprese	10.000.000€	10.000.000€	50
Medie imprese	43.000.000€	50.000.000	250
Grandi imprese	Imprese che superano due dei tre limiti precedenti		

	<u>Stato patrimoniale</u>	<u>Conto economico</u>	<u>Nota integrativa</u>	<u>Rendiconto finanziario</u>
<u>Bilancio in forma ordinaria</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>
<u>Bilancio in forma abbreviata</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>Non obbligatorio</u>
<u>Bilancio delle micro-imprese</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>Non obbligatorio</u>	<u>Non obbligatorio</u>

Secondo l'art. 2435-bis, le società che possono presentare il **bilancio in forma abbreviata** sono quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Le modifiche riguardano i bilanci con esercizio a partire dal 01.01.2016 e le principali sono:

- l'eliminazione della parte straordinaria del Conto Economico,
- l'introduzione del costo ammortizzato (l'articolo 6 del D. Lgs 139/2015 ha modificato il comma 8 dell'art. 2426 del Codice Civile prevedendo che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, e per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo),
- eliminazione delle spese di pubblicità e sviluppo fra i costi capitalizzabili => NON TUTTI
- il leasing finanziario, (l'introduzione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, sembra favorire il metodo finanziario per la registrazione del contratto di leasing finanziario)
- l'introduzione delle micro-imprese e la previsione di un'apposita disciplina per le imprese di dimensioni minori
- l'introduzione del principio di redazione con prevalenza della sostanza economica dell'operazione rispetto alla forma giuridica (la valutazione delle voci deve essere fatta (...) tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, e

non sulla base degli aspetti meramente formali. “ai sensi dell’art.2423-bis co.1 n.1 c.c.”) esempio: leasing: il proprietario è la società di leasing, ma noi utilizziamo il bene. Il bene viene iscritto nell’attivo della società di leasing, quindi prevale la forma sulla sostanza. Nel modello IAS/IFRS, invece, prevale la sostanza sulla forma anche nell’ipotesi di leasing finanziario.

Inoltre, l’articolo 2423 del Codice Civile, include il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori che compongono il bilancio.

**Rendiconto finanziario** come schema primario di bilancio: questa è la principale novità della Riforma contabile 2016, introdotta dal DLgs 139/2015. Il nuovo prospetto, richiesto dall’art. 2423 c. 1 c.c., costituisce un elemento del bilancio, insieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa. L’obbligo vale per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre sono escluse dal presentare il prospetto del rendiconto finanziario le micro-imprese e le società che optano per il bilancio abbreviato.

È previsto un unico schema in base al criterio di liquidità. I flussi delle disponibilità liquide sono presentati distintamente tra:

- Flussi finanziari dell’attività operativa
- Flussi finanziari dell’attività di investimento
- Flussi finanziari dell’attività di finanziamento

## BILANCIO

Contenuto e struttura: Le nuove norme hanno richiesto un aggiornamento del principio OIC 12 “composizione e schemi di bilancio d’esercizio”; questo perché hanno introdotto significativi cambiamenti nei criteri di valutazione e presentazione delle poste di bilancio che potranno produrre numerosi impatti quali ad esempio:

- iscrizione iniziale nell’attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondi per rischi ed oneri) degli aggiustamenti necessari per esprimere il fair value dei derivati;
- cancellazione dei costi di ricerca capitalizzati negli esercizi precedenti che non rappresentano costi di sviluppo;
- eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati qualora non assimilabili a costi di impianto ed ampliamento;
- riclassifica delle azioni proprie contro una riserva negativa di patrimonio netto;
- rimisurazione in base al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti qualora la società decidesse di non applicare la deroga consentita al modello dell’amortised cost (Tale criterio tiene conto delle eventuali differenze fra i tassi di interesse nominali e quelli effettivi in stretta applicazione della logica finanziaria e prevede la ripartizione dei costi di transazione (spese di istruttoria, perizie e oneri accessori vari) lungo il periodo di durata del contratto. La sostituzione dei precedenti criteri del valore di realizzazione per i crediti e del valore nominale per i debiti con il criterio del costo ammortizzato modificherà anche il modo di leggere gli aggregati finanziari del bilancio.)
- eliminazione delle voci di rateo relative agli aggi e disaggi di emissione come conseguenza dell’introduzione del modello del costo ammortizzato;
- ri-misurazione dell’avviamento qualora la società decidesse di allineare il piano di ammortamento alle nuove norme;
- effetti derivanti dall’eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che saranno classificati per natura (Per i ricavi, l’OIC ha mantenuto la distinzione tra gestione caratteristica (i cui ricavi sono rilevati, se di natura non finanziaria, nelle voci da A1 a A4) e gestione accessoria (con i relativi ricavi da rilevarsi nella voce A5); in molti casi, di conseguenza, le tipologie di ricavi che prima erano rilevate nella sezione straordinaria si ritrovano ora classificate nella voce A5. I costi e ricavi di natura finanziaria prima rilevati nella sezione straordinaria “migrano” nelle apposite voci delle sezioni C e D del Conto Economico. È il caso delle componenti positive di reddito generate dalla ristrutturazione del debito).
- separazione dal contratto originario e valutazione al fair value dei derivati incorporati (c.d. “embedded” o impliciti);
- eliminazione dei conti d’ordine.

Il documento contiene anche una sezione specifica che riguarda il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese ed una sezione dedicata alle informazioni richieste in nota integrativa.

Modifica al postulato della rilevanza

Il D.Lgs. 139/2015 ha fornito alcune precisazioni in merito al postulato della rilevanza, in precedenza non espressamente citato nelle norme di legge; in particolare, fermi gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili, il principio di rilevanza consente di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione presentazione ed informativa quando non abbiano effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. L’OIC 29, nel declinare il concetto di

rilevanza in caso di errori, definisce rilevante qualcosa che può individualmente od insieme ad altri aspetti, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

## Modifiche allo schema di stato patrimoniale

### Azioni proprie

A seguito dell'introduzione degli articoli 2357-bis e c. 7 del 2424-bis (D.Lgs. 139/2015) le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto. Pertanto a partire dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 sparisce la voce relativa alle azioni proprie dall'attivo di stato patrimoniale. Questa voce viene portata a diminuzione del patrimonio netto in un'apposita riserva negativa (voce A.X del passivo) e coerentemente gli utili o perdite derivanti dall'alienazione delle azioni proprie vengono rilevati ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Infine con riferimento alla riserva per azioni proprie, rilevata in accordo con la disciplina previgente, e classificata tra le riserve del patrimonio, si ritiene che, trattandosi di una riserva di utili, essa debba essere liberata.(in senso ASSOLUTO).

### Costi di sviluppo

La voce dello stato patrimoniale che in passato era denominata B.I.2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità ora è denominata B.I.2) Costi di sviluppo

Di conseguenza l'OIC 24 disciplina in modo dettagliato la distinzione tra la fase di ricerca e la fase di sviluppo consentendo, come in passato, la capitalizzazione dei costi di sviluppo.

### Costi di pubblicità

In merito ai costi di pubblicità, questi non potranno più essere iscritti alla voce B.I.2, bensì, qualora nel ricorrano le condizioni, potranno essere capitalizzati tra i costi di impianto e di ampliamento, alla voce B.I.1.

### Aggi e disaggi di emissione

Queste voci sono eliminate a seguito dell'introduzione del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari.

L'OIC 18 Ratei e risconti, chiarisce che in merito agli aggi e disaggi di emissione, che le società che redigono il bilancio in forma ordinaria trattano gli aggi/disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari con il metodo dell'amortisedcost.

Invece le società che optano per il bilancio abbreviato e le micro-imprese, che hanno la facoltà di adottare il metodo del costo ammortizzato, continueranno a differire l'aggio/disaggio di emissione con la tecnica dei risconti.

### Conti d'ordine

L'eliminazione dei conti d'ordine dallo stato patrimoniale dipende, principalmente, dall'introduzione nelle norme di legge del principio di rilevanza. Per evitare la duplicazione delle informazioni la Dir. 34/2013 ha richiesto maggiore trasparenza di informativa e contemporaneamente non ha più previsto l'obbligo di tenere in contabilità un sistema di rilevazione dei conti d'ordine. L'iscrizione di impegni e garanzie "sotto la riga" è stata sostituita e integrata dalla richiesta di informazioni analitiche nella nota integrativa circa l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

## Conto economico

Le modifiche allo schema di conto economico sono riconducibili a:

- Introduzione di specifiche voci che accolgono le variazioni di fair value dei derivati;
- Introduzione di specifiche voci relative ai proventi da crediti o partecipazioni derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- Eliminazione della classe E relative ai componenti straordinari. A partire dal 2016 non sarà più consentito iscrivere separatamente le voci di natura straordinaria ma dovranno essere esposte per natura nelle classi A,B,C e D del conto economico.

In generale c'è da sottolineare come la struttura dei costi di conto economico risulti in linea con la scelta operata dal legislatore, nell'ambito della IV direttiva CEE in tema di schema di conto economico.

Come emerge anche dalla relazione accompagnatoria al D.Lgs. 127/1991 lo schema di conto economico adottato, tra i possibili, è quello con "costi classificati per natura" e a "forma espositiva a scalare".

## Nota integrativa

L'informativa richiesta in nota integrativa è di duplice natura:

- informativa di puro accounting volta a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio;
- informativa utile a valutare l'andamento dell'azienda.

Le principali modifiche apportate alla nota integrativa dalla riforma contabile hanno riguardato:

- la richiesta di specifiche informazioni relative al fair value dei derivati;
- il chiarimento che le informazioni in nota devono essere presentate secondo l'ordine delle voci indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico;
- l'inserimento degli eventi successivi alla data di bilancio (non nella relazione sulla gestione);
- della proposta di destinazione dell'utile;
- le informazioni che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- la richiesta di una tabella che indichi i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell'esercizio.

## OIC 12

### FINALITÀ DEL PRINCIPIO

### AMBITO DI APPLICAZIONE

### COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

### PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

### SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

Classificazione delle attività e delle passività

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

### SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

Il contenuto delle voci del conto economico

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

### NOTA INTEGRATIVA

Le informazioni richieste dall'articolo 2427 del codice civile

Ripartizione dei ricavi (art. 2427, comma 1, numero 10, del codice civile)

Ricavi o costi eccezionali (art. 2427, comma 1, numero 13, del codice civile)

Numero medio dei dipendenti (art. 2427, comma 1, numero 15, del codice civile)

Rapporti con amministratori e sindaci (art. 2427 comma 1 numero 16 del codice civile)

Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale (art.2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile)

Strumenti finanziari partecipativi (art. 2427, comma 1, numero 19, del codice civile)

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.2427, comma 1, numero 20 del codice civile)

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.2427, comma 1, numero 21 del codice civile)

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, numero 9, del codice civile) e accordi fuori bilancio (art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del codice civile)

Parti correlate (art. 2427, comma 1, numero 22-bis, del codice civile)

Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427, comma 1, numero 22-quinquies) e 22 sexies del codice civile)

Destinazione del risultato d'esercizio (art. 2427, comma 1, numero 22-septies, del codice civile)

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società (art. 2497-bis del codice civile)

Informazione relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

### DATA DI ENTRATA IN VIGORE

### DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

### APPENDICE A – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E

### COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA

### APPENDICE B – OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

### COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL

### BILANCIO D'ESERCIZIO NELLA

## Art. 2426

### Criteri di valutazioni

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

7) il disagio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio,



di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

[12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione] (1)

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile (2) (3).

## Art. 2435-bis

### Bilancio in forma abbreviata.

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro (1);
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro (2);
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (2).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) (3)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) (4) .

[Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.] (5).

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423 , dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424 , dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426 , la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal

primo comma dell'articolo 2427 , numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)(6).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427 , primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (7)

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 , esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426 , hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (8).

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.